

Giurisprudenza. L'irrelevanza civilistica non frena la pretesa tributaria

Gli atti informali sono «nulli» ma imponibili per la Cassazione

La sentenza n. 13133/16 ha giudicato un caso di donazione indiretta: vale a dire l'effettuazione di una donazione non mediante un atto formale (il quale deve essere necessariamente un atto pubblico, a pena di nullità: articolo 782 del codice civile) ma, appunto, in modo "indiretto" e cioè giungendo allo stesso risultato cui si perviene con una donazione "diretta": se un padre vuol regalare un appartamento al figlio, può comprarlo e donarglielo; ma, appunto, può anche corrispondere il denaro al figlio affinché questi se lo intesti direttamente pagando il prezzo con il denaro affluito dal padre.

La donazione indiretta non sconta imposte se è "collegata" a un atto (come la compravendita immobiliare) soggetto a Iva o a imposta di registro. Nemmeno è tassata se non risulta da un atto scritto soggetto a registrazione.

Se invece risulta (anche per via di enunciazione) in un atto scritto, non se ne ha la tassazione in ogni caso, ma solo se:

sia volontariamente registrata (qui si applica l'ordinaria tassazione, con le applicabili franchigie e con le aliquote del 4, 6 o 8%);

sia accertata dal fisco e abbia un valore superiore a 180.760 euro (i "vecchi" 350 milioni di lire); in questo caso la tassazione è dell'8% (da applicare su una base imponibile determinata tenendo conto delle applicabili franchigie).

Quando invece il padre trasmette del denaro al figlio, ma senza che questa dazione di denaro sia collegata a un acquisto che il figlio debba effettuare, si ha una cosiddetta "donazione informale" del denaro.

Si applica in questo caso l'imposta di donazione? Se si ragiona in termini civilistici, la risposta è negativa: quella descritta è una donazione nulla per difetto del requisito formale dell'atto pubblico (Tribunale Milano, 21 aprile 2011; Cassazione 3642/04; Cassazione, 26746/08). Manca, inoltre, nel caso della donazione informale, un atto scritto da sottoporre a registrazione, il che impedisce l'applicazione dell'articolo 38 dpr 131/1986 (il Testo unico dell'imposta di registro) sull'obbligo di registrazione (e di pagamento dell'imposta) per gli atti nulli o annullabili.

Senonché, la Cassazione in più riprese ha percorso sorprendentemente altre strade:

da un lato ha qualificato talune donazioni informali come valide donazioni indirette (con le sentenze: n. 809/2014 per il versamento di somme su un conto cointestato; n. 10991/2013 per la cointestazione di buoni postali fruttiferi; n. 26983/2008 per la cointestazione di un libretto bancario; n. 3499/1999 per la cointestazione di somme di denaro);

d'altro lato, non ha dato rilevanza alla nullità civilistica ritenendo tassabile, con l'imposta di donazione, la dazione del denaro per il solo fatto del suo afflusso nella disponibilità del donatario (sentenze n. 634/12 e 22118/10).

Entrambe queste conclusioni suscitano perplessità: la prima perché si qualifica come "indiretta" una donazione che indiretta non è; la seconda perché, stipulando un negozio nullo, non si ha alcuna manifestazione di capacità contributiva, in quanto manca la definitività dell'attribuzione al donatario.

Valga al riguardo notare che, nel caso giudicato nella sentenza n. 634/2012, si trattava di un versamento di denaro effettuato dai nonni sul conto corrente bancario dei nipoti minorenni; quindi, è stata ritenuta essersi manifestata una capacità contributiva in capo a soggetti legalmente incapaci, destinatari, ma non partecipi, dell'attività liberale dei nonni. Il che evidentemente da sé evidenzia come la sentenza non sia stata del tutto azzecata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A. Bu.

IL DUBBIO La tesi della Suprema corte lascia perplessi in quanto con un negozio inesistente non si manifesta capacità contributiva